

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3999 del 02/09/2019
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SOTTERRANEE _ PROC. RA01A0066/08RN01 _COMUNE DI RUSSI (RA) LOC. SAN PANCRAZIO DITTA: BUCCI F.LLI & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. _USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ALLEVAMENTO SUINICOLO) RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA CON VARIANTE SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4087 del 28/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA01A0066/08RN01
COMUNE DI RUSSI (RA) LOC. SAN PANCRAZIO
DITTA: BUCCI F.LLI & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ALLEVAMENTO SUINICOLO)
RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA CON VARIANTE SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre

2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 15 novembre 2001 n. 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2018-1073 del 21/12/2018;

PRESO ATTO:

- che in data 02/07/2001 con prot. regionale n. 4761/I03 il Sig Bucci Fabio in qualità di legale rappresentante della Ditta Bucci F.lli e Figli s.s., C.F./P.IVA 00325140408, ha presentato richiesta di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche da n. 1 pozzo (codice della risorsa RAA8282) per un volume annuo massimo di prelievo di acque sotterranee pari a 5.000 mc/anno, procedimento RA01A0066;
- della determinazione dirigenziale n.18158 del 02/12/2005 con la quale la Regione ha provveduto al rilascio della concessione preferenziale alla Ditta Bucci F.lli e Figli s.s., per la derivazione di acque sotterranee, ad uso "altri usi igienici o assimilati", assentita fino al 31/12/2005;
- che con istanza presentata in data 31/12/2007 e protocollata agli atti regionali in data 17/01/2008 con n. PG.2008.0016632, la Ditta ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee, per un volume annuo massimo di prelievo di acque sotterranee pari a 4.800 mc, procedimento RA01A0066/08RN01;
- che con istanza in data 02/08/2013 e protocollata agli atti regionali in data 05/08/2013 con il n. PG.2013.0194968, la Ditta ha richiesto di variare il volume complessivo prelevato aumentandolo a 8.500 mc annui;

PRESO ATTO inoltre che:

- dalla documentazione assunta agli atti si evince che il terreno su cui insiste il pozzo risulta essere di proprietà dell' Azienda Agricola Due Torri di Bucci Fabio & C conserziante all'utilizzo della risorsa da parte della Ditta Bucci F.lli & Figli Soc. Agr. S.S.;
- in data 02/08/2013, protocollo regionale PG.2013.0194968 del 05/08/2013 la Ditta ha presentato la Relazione Tecnica e lo Studio Idrogeologico da cui si evince che ai fini dell'attività dell'allevamento suinicolo a ciclo continuo è necessario un volume di 8.500 mc/annui;

DATO ATTO quindi che dall'esame della documentazione agli atti e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avviene tramite un pozzo e che l'opera per il prelievo stesso è ubicata in comune di Russi (RA) località San Pancrazio (codice della risorsa RAA8282), foglio 28 mapp. 235 (ex 8), profondità 120 metri, portata max 1,00 l/s, coordinate UTM 32* x: 744.514; y:917.579;
- il pozzo ha un diametro pari a 300 mm e tubo di mandata di 52 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,20 kW;
- la quantità d'acqua necessaria per l'uso igienico ed assimilati (allevamento suinicolo) è pari complessivamente a 8.500 mc/annui con portata massima di prelievo di 1,00 l/s;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo di concessione con variante sostanziale è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che:

si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di rinnovo di concessione ordinaria con variante sul B.U.R.ERT e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.ERT n. 324 in data 16/12/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota assunta al protocollo il n. PG.2015.0894287 del 30/12/2015 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole al rinnovo e all'aumento del prelievo, ma con limitazioni dell'aumento richiesto e dando comunque indirizzo:
 1. di mantenere in buono stato i dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 2. di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura dei pozzi al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tal proposito si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo e di un adeguato avampozzo;

- della nota protocollo regionale n. PG.2015.0877725 del 17/12/2015 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po esprime parere ammissibile alla derivazione;
- della nota protocollo regionale n. PG.2015.0842548 del 24/11/2015 con cui il Consorzio di Bonifica della Romagna comunica che allo stato attuale i terreni non possono essere forniti da alcun servizio irriguo;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore
STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
STATO qualitativo SCAS: BUONO;
da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione) - le derivazioni sono compatibili fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;
- che il corpo idrico di interesse risulta escluso dall'elenco dei corpi idrici non buoni (DGR 2067/2015 –Allegato C –tabella 3.9 -Elenco dei corpi idrici sotterranei valutati non buoni al 2015 e relative KTM individuate);

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso igienico ed assimilati di cui alla lett. f) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) per un periodo di 10 anni;

DATO CONTO inoltre che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae degli adempimenti in materia di trasparenza;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare alla Ditta Bucci F.lli & Figli Società Agricola s.s., CF 00325140408 la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Russi (RA) località San Pancrazio, da destinarsi ad uso igienico ed assimilati (zootecnico), con variante sostanziale per aumento di prelievo;
2. di stabilire la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc 8.500, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza fino al **31/12/2028**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2019 in € 164,72, per la risorsa idrica, che dovrà essere versato anticipatamente

all'atto del ritiro del presente provvedimento. Sarà cura del richiedente contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;

6. di fissare l'importo di **€ 113,30** (€ 250,00 - € 136,70 importo già versato in data 13/01/2006) quale integrazione al deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire alla SAC di Ravenna il conguaglio del deposito cauzionale e il versamento delle annualità di canoni dovuti;
8. di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo le spese di istruttoria pari ad € 166,00 in data 29/12/2007;
9. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
10. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
14. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati (zootecnico), con procedura ordinaria, richiesta dalla ditta Bucci F.lli & Figli Società Agricola s.s., CF 00325140408 (Procedimento RA01A0066/08RN01).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale appenninica – confinato superiore, avviene mediante 1 pozzo, ubicato in Comune di Russi (RA), località San Pancrazio, aventi le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA8282, foglio 28 mapp. 235 (ex 8),
- profondità 120 metri, diametro pari a 300 mm e tubo di mandata di 52 mm;
- portata max 1,00 l/s,
- coordinate UTM 32* x: 744.514; y:917.579;

La risorsa derivata sarà utilizzata per uso igienico ed assimilati (zootecnico) a servizio di un allevamento suinicolo con ciclo produttivo di suini in accrescimento/ingrasso con un ciclo di circa 180/200 giorni e vuoto sanitario di 10/15 giorni con un valore annuo stimato di circa 2.898 capi.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva l/s 1,00;**
- **volume annuo complessivo circa mc 8.500.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di misuratori, che registrino i volumi emunti dai pozzi, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016 .

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici).

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.**

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, **è causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2028**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.